


# ABI



## **LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CESSIONI DEI CREDITI PA**

### **L' ACCORDO QUADRO ABI-MEF**

Forum Banche e PA 2014 – Roma, 30 Ottobre

# Agenda

Cessioni dei crediti PA

La Convenzione ABI – MEF per la cessione *pro-soluto* dei crediti certificati dalla Piattaforma con garanzia dello Stato

## Le criticità pregresse delle cessioni (1/2)

Lavori dei GdL interbancari ABI: criticità

Problematiche generali: necessità di intervento normativo primario

Problematiche suscettibili di risoluzione in via interpretativa: MEF o altre Autorità

Verifiche fiscali e/o previdenziali

## Le criticità pregresse delle cessioni (2/2)

Redazione dell'atto di cessione

Notificazione

Due piattaforme diverse

Il c.d. "doppio canale"

Esercizio del rifiuto della PA (45 gg.)

Applicazione art. 70 R.D. n. 2440/1923

## Un nuovo approccio semplificativo

Dalla bozza di D.D.L. sul rispetto dei tempi di pagamento dei crediti delle PA al D.L. «Spending Review», poi D.L. n. 66/2014 «Misure urgenti Competitività e Giustizia Sociale» : artt. 37 e 38-bis

Comma 7-bis dell'art. 37: accoglimento del principio per cui le cessioni di crediti, già certificati dalla Piattaforma (o in via di certificazione), possano essere realizzate attraverso scrittura privata e quivi notificate, con data certa della comunicazione. La PA ha conseguentemente 7 giorni (e non più 45) per opporvisi

Semplificazioni intervenute e non

## Il completamento del quadro regolamentare

Art. 37 D.L. n. 66/2014, commi:

- .1 (certificazione)
- .3 (processi di cessione/ridefinizione)
- .4 (garanzia dello Stato)
- .7-bis (semplificazioni)
- .7-ter (fiscalità)
- .7-quater (abrogazione dell'art. 8 del DL n. 35/2013)

D.M. del MEF del 27 giugno 2014 (pubblicato in G.U n. 162 del 15 luglio 2014), che definisce le modalità tecniche e gli strumenti per favorire dette cessioni:

- .articolo 2 stabilisce la misura massima dello sconto sulle operazioni di cessione
- .articolo 4 demanda alla stipulazione di una convenzione quadro tra ABI e MEF la definizione delle modalità di realizzazione delle operazioni di cessioni in parola
- .articoli 5 e ss. stabiliscono le modalità operative delle **garanzie** dello Stato

## La Convenzione ABI – MEF

17 luglio 2014 è sottoscritta la Convenzione ABI-MEF per la “Cessione Pro-soluto dei Crediti Certificati e Assistiti dalla Garanzia dello Stato”

L’oggetto e le finalità attengono – in coerenza con le innovazioni del D.L. n. 66/2014 - alla promozione del ricorso alla Piattaforma in tutte le fasi di realizzazione, perfezionamento e gestione delle operazioni di cessione

Il «cuore» è costituito dal modello di atto di cessione. L’utilizzo di esso consentirà:

- .a Banche /intermediari finanziari e imprese di dar corso alle operazioni in tempi brevi e secondo modalità standardizzate
- .a CONSAP (ente gestore del Fondo di Garanzia) di procedere rapidamente alla liquidazione della garanzia stessa nei casi di sua eventuale escussione

# L'applicazione della misura massima di sconto

Art. 3 della Convenzione ABI-MEF: per «ammontare complessivo» dell'operazione di cessione, di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale, si intende «l'importo totale dei crediti certificati ceduti, con un singolo atto di cessione, da un creditore ad una banca o ad un intermediario finanziario» .

Art. 2 D.M. del MEF: «per l'operazione di cessione non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,90 per cento in ragione di anno dell'ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere: Qualora l'ammontare complessivo dell'Operazione di cessione superi i cinquantamila euro, sull'importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,60 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere».

Ne consegue:

- .convenienza per il cedente a cedere più crediti, anche di PA differenti
- .difficoltà gestionali del singolo atto di cessione, legate all'esercizio del diniego da parte della/le PA interessata/e

## Il «modello» di cessione

Si caratterizza per la sua intrinseca snellezza e semplicità

L'indicazione dei crediti ceduti dovrà essere specifica e puntuale (allegato):

- ✓l'importo di ciascun credito
- ✓l'importo totale dei crediti
- ✓i codici di certificazione dei singoli crediti
- ✓i contratti da cui i crediti stessi derivano
- ✓la documentazione (fatture/equivalente) di riferimento

## I contenuti più significativi (1/2)

**Oggetto:** cessione pro soluto dei crediti aventi le caratteristiche richieste dalla legge al tasso stabilito dal D.M. del MEF, con relativi privilegi, garanzie, etc.

**Obbligazione del cedente:** consegna della documentazione relativa ai crediti, inclusa ovviamente la certificazione della Piattaforma

### **Dichiarazioni e garanzie del cedente:**

- ✓la sussistenza dei crediti al momento della cessione
- ✓di non aver posto in essere comportamenti o fatti a lui imputabili post certificazione che possano pregiudicare il pagamento
- ✓la piena titolarità e disponibilità dei crediti
- ✓non assoggettabilità a compensazione, pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura

## I contenuti più significativi (2/2)

**Corrispettivo:** determinato in relazione al tasso di cui all'art. 2 del D.M. del MEF e versato a conclusione dell'operazione, a condizione che non intervenga il rifiuto della PA interessata

**Pagamento:** nel rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex all'art. 3 L. n. 136/2010

**Efficacia:** la cessione sarà efficace nei confronti della PA a seguito della sua immissione in Piattaforma e si intenderà accettata se non la rifiuta entro 7 giorni

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Ines Scacchi – Ufficio Affari Legali

**creditipa@abi.it**